Legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1988).

Art. 80

Interventi vari(programmi 1.4.1., 2.1.3. e 3.5.2.)

- 1. La spesa complessiva di lire 900 milioni per gli anni dal 1988 al 1990, autorizzata con l' articolo 24 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, viene revocata.
- **2.** La spesa complessiva di lire 3.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992, autorizzata con l' articolo 52, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, viene ridotta di complessive lire 3.050 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1990 e di lire 550 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
- **3.** La spesa complessiva di lire 13.000 milioni, rideterminata per gli anni 1988 e 1989 con l' articolo 55, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene revocata.
- **4.** La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988, come rideterminata con l' articolo 57, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene revocata.
- **5.** La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1989, autorizzata con l' articolo 40, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3, viene ridotta di lire 1.500 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990.